

SINTESI

Causa Vincenzo Taiani c. Italia – Terza Sezione – sentenza 13 luglio 2006 (ricorso n. 3638/02)

(constatazione di violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorso proposto per violazione degli artt. 8 (*diritto al rispetto della corrispondenza*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) nonché dell'art. 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*) CEDU. Il ricorrente lamentava, in particolare, che: le interdizioni disposte nei suoi confronti in pendenza della procedura fallimentare avevano violato il suo diritto al rispetto della corrispondenza; non aveva avuto a disposizione alcun mezzo di impugnazione per poter portare avanti all'autorità giudiziaria le ragioni delle proprie doglianze; la limitazione dei diritti elettorali costituiva una misura repressiva ed anacronistica, priva di giustificazione legittima, volta a punire ed emarginare il fallito.

Decisione. Ritenuto assorbito il motivo di ricorso relativo all'art. 10 in quello riferito all'art. 8, in quanto la libertà di espressione in questione riguardava la corrispondenza, la Corte ha ritenuto irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 35 CEDU per le doglianze riferite agli articoli 8 CEDU, 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4: ciò in base alla constatazione che, a decorrere dal 14 luglio 2003, doveva ritenersi ormai nota la sentenza n. 362 del 2003 della Corte di Cassazione, che statuiva che nella quantificazione del danno morale derivante dall'eccessiva durata delle procedure fallimentari, si dovesse tenere conto anche della durata delle incapacità derivanti dalle stesse procedure. Con la conseguenza che le medesime doglianze dovevano esser fatte valere nell'ambito del rimedio previsto dalla c.d. legge Pinto. Ne è pertanto derivata la dichiarazione di irricevibilità del suddetto motivo per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

Per quanto riguarda la violazione del diritto a libere elezioni, la Corte sebbene abbia riconosciuto che i diritti di voto e di eleggibilità non sono diritti assoluti, ha riservato a sé la competenza a verificare che le condizioni previste dagli ordinamenti giuridici dei singoli paesi per l'esercizio di tali diritti non finiscano per svuotarne la sostanza. La Corte ha poi affermato che la privazione della capacità elettorale costituisce una misura che non ha altra finalità se non quella di sminuire il fallito. Essendo il diritto di voto protetto dalla Convenzione, la Corte ha pertanto constatato la violazione dell'art. 3, Prot. n. 1, CEDU.

Relativamente alla violazione del diritto alla privacy, la Corte ha ritenuto che - in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle interdizioni in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione - l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti sia incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU.

Con riferimento alla denunciata violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha dapprima affermato che la doglianza relativa alla violazione del diritto ad un ricorso effettivo relativamente alla prolungata limitazione del diritto al rispetto della corrispondenza dovesse essere esaminata unicamente sotto il profilo dell'art. 13 CEDU. Rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa Bottaro c. Italia, la Corte ha quindi dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito sufficienti argomentazioni.

Infine, relativamente al risarcimento dei danni morali patiti e alla rifusione delle spese sopportate, la Corte li ha liquidati, rispettivamente, nella misura di €1.500,00 e €2.000,00.

